



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA

Con ricorso depositato in data 6.6.24 [redacted] e [redacted] hanno proposto domanda per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
In sintesi, il piano di ristrutturazione proposto prevede:

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che di seguito si illustra.
Il piano verrebbe finanziato dalla pensione totale percepita dal sig. [redacted]
Il complessivo importo mensile a disposizione della famiglia per il sostentamento e per il soddisfacimento dei creditori è pari a euro 2.234,93.
Il piano prevede il soddisfacimento dei bisogni primari familiari e la rata proposta per il soddisfacimento di tutti i creditori pari ad €1.113,21.
Nelle tabelle n. 9 e n. 10, viene esposto lo sviluppo complessivo del Piano ed il riepilogo della proposta di definizione.

Tabella 9

Totale debitorio	Descrizione	% pagam. debito	PROPOSTA PAGAMENTO	Tipologia credito
5.670,79	Compenso [redacted]	100	5.670,79	prededucibile
3.000,00	Compenso [redacted]	100	3.000,00	prededucibile
5.763,03	[redacted]	32,6	1.878,75	chirografo
22.660,84	[redacted]	32,6	7.387,43	chirografo
22.825,46	[redacted]	32,6	7.441,10	chirografo
4.670,90	[redacted]	32,6	1.522,71	chirografo
53.928,84	[redacted]	32,6	17.580,80	chirografo
27.462,00	Mutuo [redacted]	32,6	8.952,61	chirografo
145.981,86			53.434,20	

Tabella 10

Creditore	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4	
	1° Pagam ento sem estrale ai creditori	2° Pagam ento sem estrale ai creditori	1° Pagam ento sem estrale ai creditori	2° Pagam ento sem estrale ai creditori	1° Pagam ento sem estrale ai creditori	2° Pagam ento sem estrale ai creditori	1° Pagam ento sem estrale ai creditori	2° Pagam ento sem estrale ai creditori
Compenso	5.670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compenso	1.008,48	1.991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	196,75	280,33	280,33	280,33	280,33	280,33	280,33
	0,00	773,63	1.102,30	1.102,30	1.102,30	1.102,30	1.102,30	1.102,30
	0,00	779,25	1.110,31	1.110,31	1.110,31	1.110,31	1.110,31	1.110,31
	0,00	159,46	227,21	227,21	227,21	227,21	227,21	227,21
	0,00	1.841,11	2.623,28	2.623,28	2.623,28	2.623,28	2.623,28	2.623,28
	0,00	937,54	1.335,84	1.335,84	1.335,84	1.335,84	1.335,84	1.335,84
Totale pagamenti Semestre	6.679,27	6.679,27	6.679,27	6.679,27	6.679,27	6.679,27	6.679,27	6.679,27
Totale pagamenti Piano				53.434,20				

- Il Piano prevede il parziale soddisfacimento dei debiti stessi nel termine di 48 mesi con decorrenza dalla data del decreto di omologazione del piano.

La presente proposta, che prevede la soddisfazione dei creditori mediante l'impiego della pensione percepita, è stata elaborata con l'intento di assicurare ai creditori stabilità e certezza della quota di rientro del loro credito ed al contempo ottenere il miglior equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e debito sostenibile.

Condizione necessaria per la sostenibilità del Piano è la sospensione/interruzione dei contratti di finanziamento in essere nonché della trattenuta di 1/5 della pensione al fine di mantenere inalterata la par condicio creditorum.

In particolare per mezzo del Piano si propone:

A) il pagamento integrale, dedotto quanto versato a titolo di acconti, delle spese in pre-deduzione.

B) al soddisfo dei creditori prededucibili, il pagamento dei creditori chirografari con rata semestrale fino al saldo di quanto proposto nel piano mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno per un totale di euro 44.763,41 nella misura del 32,60%, mediante il versamento di 48 rate mensili.

Lo sviluppo del piano prevede che i creditori siano soddisfatti mediante il pagamento di due rate semestrali fino al saldo di quanto proposto mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno al fine di contenere le spese e le commissioni bancarie sui bonifici; l'importo da versare ad ogni creditore, alimentato dalla pensione del Sig. [REDACTED] prevede un accantonamento mensile su apposito conto vincolato.

L'esame della documentazione depositata ed i riscontri acquisiti hanno permesso di accertare che la situazione di sovraindebitamento dei coniugi [REDACTED] ha avuto inizio nei primi anni del [REDACTED] quando la famiglia decise di acquistare le quote del fabbricato di via [REDACTED], appartenente in vita ai genitori del Sig. [REDACTED].

L'acquisto di alcune quote, però, è sfociata in una causa civile di divisione ereditaria, conclusasi col verbale di conciliazione del 17.12.2001, che ha attribuito al Sig. [REDACTED] la proprietà dell'immobile per [REDACTED].

Per far fronte a tale acquisto la famiglia ha avuto bisogno di liquidità per cui si è rivolta alla [REDACTED] che ha rilasciato al Sig. [REDACTED] una carta revolving dell'importo di £ 2.000.000, e la [REDACTED] era coobbligata. I coniugi [REDACTED] decidevano poi di avviare la ristrutturazione dell'immobile e, pertanto, richiesero diversi prestiti personali e carte di credito revolving a varie Finanziarie.

Si deve rilevare che i contratti stipulati con [REDACTED], tutti oggetto di recupero forzoso, sono il frutto di reiterate rinegoziazioni di precedenti finanziamenti.

Per far fronte alle esigenze familiari (spese scolastiche, autovettura) e a quelle relative all'immobile (ristrutturazione, mobilio, ecc.) nel 2007 [REDACTED] ottenne dalla [REDACTED]



una linea di credito con un fido di € 5.000,00, attraverso la carta di credito n. [REDACTED]. In data 18 marzo 2014 [REDACTED] concesse al Sig. [REDACTED] la carta di credito rateale n. [REDACTED] che aveva un limite di utilizzo di € 2.100,00 mensili, che venne poi estinta in data nel 2020.

Col contratto n. [REDACTED] in data 22.04.2014 venne aperta con la [REDACTED] una seconda linea di credito con un fido di € 1.500,00 attraverso la carta di credito [REDACTED]. In data 30 luglio 2014 i coniugi stipularono con [REDACTED] il contratto di prestito personale n. [REDACTED] con 120 rate mensili di rimborso di € 423,45 (totale da rimborsare € 50.760,00) (Cfr. All. 3 del piano).

In data 12.09.2014 il [REDACTED] stipulò con [REDACTED] il contratto n. [REDACTED] che prevedeva un fido dell'importo di € 5.000,00 da restituire con rate da € 100,00 ciascuna (Cfr. All. 22 del piano). Nel 2015 il Sig. [REDACTED] si rivolse [REDACTED] e stipulò il contratto di prestito personale n. [REDACTED] dell'importo di € 9.331,00 (totale da rimborsare € 13.734,00), con rata mensile di rimborso di € 92,00 per 84 mensilità, che venne estinto il 12.01.2018, allorquando stipulò un nuovo finanziamento stavolta con [REDACTED]

In data 08.07.2016 sempre con [REDACTED] venne stipulato il contratto numero [REDACTED], di tipo "Prestito Personale", con una rata mensile di € 609,02 ed un importo totale da restituire di € 73.088,50 (sommati interessi e costi connessi al credito).

In data 29.02.2016 il ricorrente stipulava con [REDACTED] il prestito personale n. [REDACTED] di € 10.000,00 da rimborsare con 84 rate mensili di € 185,00 per un totale di € 15.540,00.

Il contratto venne estinto il 12.01.2018 con il prestito personale numero [REDACTED] acceso in data 10.01.2018 con l'[REDACTED]

Il mese dopo in data 19.03.2016 il Sig. [REDACTED] un contratto con [REDACTED] aprendo una linea di credito di € 4.827,86 da restituire in rate mensili di € 241,40.

In data 20.07.2016 venne stipulato con [REDACTED] il contratto n. [REDACTED] con rata mensile di € 226,00 e importo da restituire di € 18.988,27 comprensivo di interessi e costi connessi al credito, che venne poi estinto in data 01 gennaio 2018 quando venne stipulato il contratto n. [REDACTED], con lo stesso Istituto di Credito. L'anno successivo, in data 31.03.2017 [REDACTED] accordò al Sig. [REDACTED] il prestito personale n. [REDACTED], con una rata mensile di € 200,00 euro, e un importo totale da restituire di € 20.005,49.

Successivamente in data 13.09.2017 sempre [REDACTED] accordò al Sig. [REDACTED] il prestito personale n. [REDACTED] con una rata mensile di € 146,53 e un importo totale da restituire comprensivo di interessi e costi connessi al credito pari ad € 5.276,91 che verrà poi estinto nel 2020. In data 10.01.2018 sempre con [REDACTED] stipulò il contratto n. [REDACTED], che assorbiva il precedente contratto, con una rata mensile di € 543,49, ed un costo totale, comprensivo degli interessi, di € 65.224,90 (cfr. All. 20 e All. 30 del piano).



Sent. n. 9/2024 pubbl. il 09/10/2024

Rep. n. 24/2024 del 09/10/2024

Il 19.03.2018 il [REDACTED] ricevette dalla [REDACTED] l'importo di € 10.000,00 in seguito alla sottoscrizione del prestito personale per spese familiari n. [REDACTED] che prevedeva la restituzione € 15.382,80 (compresi interessi, oneri, commissioni ed imposte) tramite 72 rate mensili di € 212,25 ciascuna (cfr. All.1 e All. 23 del piano).

Trovandosi, da un lato, nella difficoltà di onorare le obbligazioni assunte e, dall'altro, di aver bisogno di liquidità, [REDACTED] il 30 novembre 2019 ha stipulato con [REDACTED] un contratto di cessione del quinto della pensione che prevedeva la restituzione dell'importo complessivo di € 47.760,00 tramite 120 rate mensile di € 398,00 ciascuna.

Da ultimo in data 05.03.2021 [REDACTED] ha stipulato un ulteriore contratto [REDACTED] con rata mensile di € 200,00 e capitale totale da restituire che ammonta ad € 5.763,03.

Dunque, dal 2005 al 2021 risultano documentati almeno 14 diversi contratti di finanziamento e rifinanziamento.

Verificati i requisiti di cui agli artt. 67, 68 e 69 CCI il Giudice disponeva gli adempimenti e provvedeva sulle richieste di all'art. 70 CCI commi dall' 1 al 5.

Il Gestore provvedeva poi a notificare ai creditori la proposta ed il piano; solo la società [REDACTED] depositava osservazioni.

Ciò posto, questo Giudice ritiene che detto piano di ristrutturazione dei debiti debba essere omologato.

Con riguardo all'ecceputa carenza di meritevolezza va preliminarmente osservato come, secondo l'attuale disciplina, la proposta di ristrutturazione dei debiti non possa ritenersi ammissibile quando il debitore abbia, tra l'altro, determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Per effetto delle richiamate innovazioni, la valutazione relativa al carattere colpevole o meno del sovraindebitamento è stata anticipata alla fase di ammissione alla procedura, anteriore all'instaurazione del contraddittorio con i creditori, ed è stata espunta dal perimetro delle verifiche prodromiche all'omologa del piano.

Inoltre, il sovraindebitamento, nella maggior parte dei casi, non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento; negli stessi termini ad un'errata valutazione delle proprie capacità finanziarie, necessariamente presente in ogni situazione di sovraindebitamento, non corrisponde necessariamente una condizione di colpa grave nell'assumere obbligazioni. Nella disciplina innovata la finalità perseguita dal legislatore è infatti quella di bilanciare il diritto dei creditori con la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel consentire al debitore l'accesso al beneficio del debitore (peraltro nel limite di due volte in tutta la vita, impregiudicata la



possibilità da parte del Giudice di revoca dell'omologazione in presenza delle ipotesi ex art. 72 CCI) salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori (Tribunale di Napoli Nord 26 marzo 2021).

Il consumatore non può dunque ritenersi immeritevole quando, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza finendo per trovarsi in una condizione di sproporzione tra risorse e passività non causata da una condotta gravemente imprudente.

Appare poi suscettibile di positiva valutazione la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alle proprie disponibilità, siano stati, come nel caso di specie, in gran parte onorati, attraverso il pagamento rateale ovvero attraverso la cessione del quinto dello stipendio, ovvero il fatto che in alcuni casi l'accesso al credito è stato determinato proprio dalla necessità di dover estinguere il debito derivante da un precedente finanziamento.

Nella vicenda in esame, la crisi finanziaria non è stata determinata da comportamenti rovinosi o imprudenti, ma dal fatto che il reddito percepito non ha consentito di affrontare le spese straordinarie, in particolare, legate all'acquisto ed alla ristrutturazione dell'immobile ed alla causa di divisione ereditaria che ne è scaturita nonché ai bisogni della famiglia.

Il ricorso a nuovi finanziamenti è stato determinato dalla necessità di consolidare le pregresse debitorie, garantendosi una liquidità minima per i bisogni essenziali e per far fronte alle spese impreviste, sempre manifestando la volontà di adempiere (come dimostrato dal fatto che il debitore ha sempre pagato fino al 2020).

Non vi sono, dunque, elementi che inducano a ritenere che il debitore abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con atti fraudolenti o con malafede, né che abbiano assunto obbligazioni che ora non riesce più a soddisfare integralmente con colpa grave.

Come è emerso negli atti versati in causa, i ricorrenti hanno tentato di ripianare i debiti col ricorso a nuovi finanziamenti allungando in questo modo la scadenza dei prestiti mediante il loro rinnovo. L'aver fatto ricorso alla pratica c.d. dei finanziamenti a catena, non è sinonimo di colpa grave e di mancanza di meritevolezza, ma è invece il sintomo rivelatore dello stato di sovraindebitamento in cui gli istanti versano.

Per quanto riguarda il credito concesso [REDACTED] la società non ha provveduto, al momento della concessione del finanziamento, alla corretta verifica del merito creditizio del debitore che, alla luce del rapporto rata/reddito disponibile con riferimento alla data del finanziamento concesso (16.5.2019).



In proposito occorre osservare che [REDACTED] nel momento in cui ha erogato il denaro al Sig. [REDACTED] non ha compiuto la verifica sulle condizioni del "debitore" onde evitare che la conclusione del contratto di credito potesse determinare la situazione di indebitamento o fosse comunque in grado di aggravarla. L'istituto finanziario, infatti, avrebbe dovuto condurre indagini autonome sul contraente, anche a tutela della propria posizione negoziale.

Ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione.

Nel caso di specie, la società opponente non ha fatto null'altro che chiedere al consumatore di compilare un dato questionario inerente, fra l'altro, la presenza di pregressi debiti.

La documentazione acquisita dall'Istituto per la valutazione del merito di credito appare insufficiente sia per livello di affidabilità, come pure per qualità e quantità delle informazioni prese in considerazione.

Risulta quindi evidente che, se le informazioni acquisite sono insufficienti, la valutazione del probabile esito del rapporto, in punto di fisiologica restituzione del prestito erogato, non può che, per conseguenza, risultare in sé stessa casuale e, in ogni caso, non corretta.

Per essere "adequata" secondo quanto dispone la norma del testo unico la "raccolta di informazione" deve in ogni caso essere tale da "fornire al professionista un quadro completo sul merito creditizio": e questo anche perché occorre mettersi nell'ottica della prudenza (art. 5 T.U.B.) e della diligenza (art. 1176, comma 2, c.c.).

In altri termini, il focus proprio della disposizione scritta nell'art. 124 - bis sta nella prescrizione di un risultato: base per il corretto svolgimento della valutazione del merito di credito non può che essere l'acquisizione di informazioni che siano effettivamente (nel concreto) adeguate.

Del resto, la stessa lettera dell'art. 124- bis sembra indicare in modo univoco, che il catalogo dei canali di acquisizione delle informazioni occorrenti è aperto, non chiuso in astratto (: "se del caso" ... "ove necessario").

Tanto più che sarebbe incongruo, o meglio gratuito, ridurre la portata della formula "informazioni fornite dal consumatore" alle sole dichiarazioni rese da questi, così trascurando tutte quelle ritraibili dai documenti che gli venga richiesto di fornire.

Inoltre, come osservato da attenta dottrina, questa lettura normativa non è in alcun modo smentita dalla constatazione delle differenze letterali che la norma dell'art. 124 - bis presenta rispetto alla corrispondente disposizione dell'art. 120- undecies , come relativa alla valutazione del merito di



credito immobiliare: il fatto, cioè, che, mentre la prima non discorre *expressis verbis* di "valutazione approfondita", di "situazione economica e finanziaria" del (futuro) debitore, di "verifica" delle informazioni raccolte, dal canto suo la seconda non indica nessun mezzo specifico per la raccolta delle informazioni.

Al contrario, il tenore dell'art 120- undecies, lungi dallo smentire, viene a supportare ulteriormente la lettura dell'art. 124 - bis che sopra si è segnalata. Non troverebbe infatti ragionevolezza sistematica l'adozione di una disciplina rigorosa per la specie del credito immobiliare e invece superficiale e approssimativa per l'ipotesi in genere di credito al consumatore.

Come quindi nell'ambito del credito immobiliare l'indicazione di cui all'art. 120- undecies è dunque nel senso che anche nonostante l'acquisita presenza di una garanzia reale a presidio del recupero dell'erogato la valutazione del merito creditizio dev'essere svolta in modo rigoroso e orientata (non sul solo bene ipotecato, ma) sulla complessiva situazione del debitore, a fortiori così deve pure avvenire, pertanto, anche in tutte le ipotesi di credito al consumatore che non risultino provviste di una specifica garanzia ipotecaria a supporto.

Il contegno omissivo del consumatore non pregiudica quindi l'omologa del piano presentato.

Non v'è dubbio, infatti, che il comportamento del finanziatore non si sia, nella specie, conformato al canone della diligenza professionale. Le contestazioni formulate dal suddetto soggetto finanziatore devono dunque ritenersi inammissibili.

Il piano, inoltre, come risulta evidente in esito alla disamina della situazione economica globale della ricorrente, risulta in ogni caso maggiormente conveniente rispetto alla prospettiva liquidatoria: l'esiguo valore dei beni mobili e immobili di proprietà dell'aggiudicataria, poco appetibili e di difficile liquidazione, conducono ad un giudizio di convenienza del piano proposto.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai sig.ri [REDACTED], i quali sono tenuti a compiere ogni atto necessario a darvi esecuzione ex art. 71 co. primo CCII, avvertendo che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni attuati in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 (cfr. art. 71 co. terzo CCII);

MANDA All'OCC/Gestore di vigilare sull'esatto adempimento del piano, resolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice ove necessario (cfr. art. 71 comma primo CCII) e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;

DISPONE CHE il gestore, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato/non è stato integralmente e correttamente eseguito;



DISPONE La pubblicazione della presente sentenza, a cura dell'OCC, nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia entro 48 ore;

DISPONE Che l'OCC, entro quarantotto ore dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, la comunichi a tutti i creditori, depositando le relative ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni;

MANDA Alla cancelleria di comunicare la sentenza all'OCC e agli istanti;

DICHIARA Chiusa la presente procedura (cfr. art. 70 co. settimo CCII).

Oristano, 2.10.24

Il Giudice

Dott. Andrea Bonetti

